

**CLAUDIO FRANCHINI - L'intervento pubblico di contrasto alla povertà**, Editoriale scientifica, Napoli 2021, pag. 219, euro 16.

Assai sconcertante è l'affermazione di fondo dell'Autore secondo cui «*com'è noto la povertà assoluta viene delineata come riferimento al valore monetario a prezzi correnti del panier dei beni e dei consumi considerati essenziali per una famiglia in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del Comune di residenza*». Ne consegue che «*si ritiene in condizione di povertà assoluta una famiglia [o una persona, ndr] che sostenga una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario*» (pag. 14).

Dunque, è povero assoluto «*chi non dispone di quelle risorse essenziali che assicurano la soddisfazione dei bisogni fondamentali di mercato come cibo, acqua, casa, vestiario e medicine*» (pag. 15).

Da tener presente che l'Autore riconosce come valida la valutazione dell'Istat in base alla quale – incredibile ma vero – fra le risorse economiche disponibili non viene preso in considerazione il possesso dei patrimoni immobiliari e mobiliari qualsiasi sia il loro valore.

La posizione dell'Istat, acriticamente fatta propria dall'Autore, non solo è sicuramente insensata ma è anche ingiusta in quanto ha determinato e determina l'obbligo da parte dello Stato di erogare contributi economici, milioni e milioni di euro, a fondo perduto a centinaia di migliaia di persone che sicuramente non avevano e non hanno alcuna esigenza di natura economica per condurre una vita accettabile.

Ad esempio, sono molto significative le precisioni contenute nel documento “Le statistiche dell'Istat sulla povertà. Anno 2018” secondo cui «*tra le famiglie che vivono in casa di proprietà, paga un mutuo il 16,1% di quelle in povertà assoluta rispetto al 19,4% delle famiglie non povere*» e che «*la rata media effettiva per le famiglie che pagano un mutuo è di 452 euro mensili fra quelle povere e di euro 569 per le non povere*».

Nel sopracitato documento l'Istat puntualizza altresì che «*dal punto di vista economico e contabile questa voce di bilancio [il pagamento del mutuo, ndr] è un investimento e non rientra quindi nella spesa per consumi*».

Al riguardo occorre tener presente che secondo i dati dell'Istat del 2016 l'80,3% dei cittadini italiani vive in abitazione di loro proprietà.

Da notare che tra i soggetti effettivamente non indigenti, e a volte benestanti, che beneficiano della definizione di povertà assoluta dell'Istat relativa alla non considerazione dei patrimoni immobiliari e mobiliari posseduti se privi di reddito, c'è e ci sarà una quota di coloro che hanno ottenuto e otterranno l'integrazione minima della pensione (3 milioni e 80.950 persone nel 2017), la maggiorazione sociale (822.767 persone) e gli assegni sociali (887.995 persone).

Segnaliamo altresì che sulla base degli insensati criteri dell'Istat, la potentissima “Alleanza contro la povertà in Italia” aveva promosso la legge n. 33/2017 per il contrasto alla povertà, in base alla quale erano considerati poveri assoluti coloro che avevano un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) ed un Isre (Indicatore della situazione reddituale) di valore non superiore rispettivamente ai 6mila e 3mila euro, la proprietà della casa di abitazione di qualsiasi valore, il possesso di altri immobili con quotazione economica non superiore a 20mila euro e disponevano altresì, nel caso di nuclei familiari da tre o più persone, di beni immobili anche immediatamente disponibili di importo non superiore a 10mila euro.

L'Autore non solo non evidenzia l'assurdità delle norme della legge n. 33/2017, ma nemmeno si sofferma sulla vigente legge n. 26/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” in cui è previsto che il beneficiario deve possedere: 1) un valore dell'Isee inferiore a 9.360 euro; 2) un patrimonio immobiliare in Italia o all'estero diverso dalla casa di abitazione di valore non superiore a 30mila euro; 3) un valore dei beni mobiliari non superiore a 6mila euro aumentabili di 2mila euro per ogni componente il nucleo

familiare successivo al primo fino a un massimo di euro 10mila, incrementati ulteriormente di euro 5mila per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500,00 per ogni soggetto con disabilità grave o di non autosufficienza; 4) un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 6mila euro moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza con la possibilità di incrementi a euro 7.560,00 oppure a euro 9.360,00.

Da tener presente che sia la legge 33/2017 che la 26/2019 prevedono l'erogazione di contributi a fondo perduto non solo a coloro che sono in possesso di patrimoni immobiliari ma anche di beni mobiliari immediatamente disponibili e inutilizzati purché non produttivi di reddito.

A nostro avviso, come dovrebbe essere ovvio a tutte le persone di buon senso, alle persone o ai nuclei familiari in possesso di beni immobiliari e mobiliari ma privi del necessario contante per vivere non dovrebbero essere concessi contributi a fondo perduto ma prestiti, se del caso con interessi molto limitati. I prestiti dovrebbero essere restituiti appena risolto il bisogno o, nei casi di decesso, dagli eredi, ferma restando la loro facoltà di rinunciare all'eredità.

Inoltre, è inaccettabile che nel volume in oggetto non ci sia una sola parola in merito alla sottrazione delle persone e alle famiglie veramente povere di quasi tutti gli imponenti patri-

moni ed i relativi redditi delle Ipab, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, inizialmente oltre 21.000 in Italia, in aperta violazione della legge 6972/1890.

Da notare che nell'articolo "Ipab sottratti alle persone povere miliardi di euro", n. 196/2016 di "Prospettive assistenziali", l'importo del "furto" dei beni ai poveri è stimato in 50 miliardi di euro.

È poi assai preoccupante che nel volume di Claudio Franchini, Professore ordinario di diritto amministrativo dell'Università Tor Vergata di Roma, venga evidenziato, in netto contrasto con la Costituzione e la pari dignità di tutti i cittadini, la deleteria priorità del settore dell'assistenza che invece dovrebbe, a nostro avviso, operare per un limitatissimo numero di persone, come stabilisce il primo comma dell'articolo 38 della legge delle leggi, mentre occorre agire affinché a tutti i cittadini, compresi i soggetti più deboli, siano assicurati interventi adeguati da parte dei settori effettivamente sociali.

Al riguardo ricordiamo che sulla seconda pagina di questa rivista viene precisato che «*Solo riconoscendo alle persone incapaci di autodifendersi le stesse esigenze e gli stessi diritti degli altri cittadini si può vincere l'emarginazione sociale. Eventuali interventi sull'assistenza sociale devono essere aggiuntivi e non sostitutivi delle prestazioni della sanità, della casa, della scuola e delle altre attività di interesse collettivo*».